

# Le correzioni al Testo unico della maternità e paternità

Donata Gottardi \*

*In vigore dal 28 maggio 2003 le modifiche al Dlgs 151/2001 per i casi di divieto al lavoro durante il periodo di astensione flessibile, per il divieto di collocare in mobilità la lavoratrice durante il periodo protetto in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, per le iscritte alla gestione separata e le libere professioniste iscritte a casse di previdenza*

Il Dlgs 23 aprile 2003, n. 115 apporta le necessarie modificazioni e integrazioni al testo unico della maternità e paternità emanato nel 2001 (Dlgs 26 marzo 2001, n. 151). Proprio per tenere aperta la possibilità di correggere gli errori materiali, probabilmente inevitabili in ogni operazione di ricomposizione unitaria di disposizioni disseminate in più testi normativi, talora aventi ad oggetto discipline disparate e spesso fortemente stratificate nel tempo, il legislatore, nel momento in cui affida la delega, opportunamente prevede un secondo appuntamento. In effetti, l'art. 15, legge 53/2000, assegnava un anno di tempo per l'intervento correttivo e l'art. 54 della legge 3/2003, ha prorogato di un anno il termine. Nel caso specifico, quindi, si è reso necessario un passaggio legislativo per la riapertura del termine e il traguardo è stato raggiunto sul filo di lana, a dimostrazione ulteriore, se mai ce ne fosse bisogno, della intrinseca lentezza dei pro-

cessi di produzione normativa delegata. Un anno di tempo per l'emanazione di un testo unico con delega inserita nella stessa legge che interveniva a riformare a tutto campo la materia (così è stato per la legge 53/2000) è periodo ristrettissimo. Ed infatti molti errori sono stati determinati - e se ne trova conferma nelle correzioni ora fortunatamente apportate - dal tempo limitato a disposizione. Di fatto, il lavoro materiale di ricomposizione e ristrutturazione normativa è stato svolto in un mese e mezzo, e le disposizioni coinvolte erano contenute in più di una ventina di provvedimenti, coprendo l'arco di più di un trentennio, inframmezzato da numerose pronunce di incostituzionalità da parte della Corte. E se si vuole una ulteriore conferma del continuo sovrapporsi dell'attività del giudice delle leggi, anche questo nuovo testo non è riuscito a incorporare le ben due decisioni nel frattempo adottate dalla Corte Costituzionale. La prima (Corte Cost. 3.12.2001, n. 405, in *Guida al Lavoro* n. 2/2002, pag. 10) riguarda una parte di testo incorporato: secondo la Corte è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, c. 1, legge 1204/71, nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità nell'ipotesi di licenziamento per giusta causa, prevista dall'art. 2, lett. a), medesima legge; e, di conseguenza, è fondata la questione di legittimi-

tà costituzionale dell'art. 24, c. 1, testo unico. La seconda (Corte Cost. 26.3.2003, n. 104, in *Guida al Lavoro* n. 16/2003, pag. 18) riguarda una disparità di trattamento dei genitori adottivi e affidatari su cui, in sede di esercizio della delega, si era ritenuto di poter solo richiamare l'attenzione: la Corte costituzionale ha aggiunto un ulteriore tassello sulla strada della parificazione del trattamento tra genitori biologici e genitori adottivi e affidatari, riconoscendo il diritto ai riposi giornalieri non solo entro il primo anno di vita del bambino, ma entro un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare. Anziché seguire strettamente l'ordine cronologico delle disposizioni del decreto legislativo correttivo può essere utile distinguere a seconda della portata delle modificazioni introdotte.

## Correzioni meramente formali

È tale quella iniziale che distingue il caso del lavoro a termine, unica tipologia richiamata nelle disposizioni di origine, anteriori all'introduzione nel 1997 del lavoro temporaneo, e questa seconda tipologia contrattuale. Nel primo caso si può parlare di assunzione, nel secondo di datore di lavoro che utilizza le prestazioni di lavoro (art. 1, che modifica l'art. 4, cc. 1 e 2, ma anche art. 5, co. 1, che modifica l'art. 57, c. 1). È tale quella che aggiunge il riferimento alla disposizione sul-

\* Straordinaria di diritto del lavoro nell'Università di Verona

la flessibilità del congedo di maternità (art. 20) non solo come eccezione al divieto di adibire al lavoro la donna durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, ma anche durante i tre mesi successivi al parto (art. 2, co. 1, che modifica la lett. c) dell'art. 16). È tale quella che prevede un più esplicito collegamento tra la disposizione sull'anticipazione del periodo di divieto di adibizione al lavoro della donna e quelle sui lavori vietati (art. 2, co. 2, che modifica l'art. 17, co. 2). Viene integrato il riferimento ai «congedi» nel titolo del Capo VI, in affiancamento a «riposi» e «permessi» (art. 3, che modifica la rubrica del Capo VI). Viene effettuato un corretto rinvio alle disposizioni originariamente previste nell'art. 33, commi 1, 2 e 3, della legge 104/92, che il testo unico stesso, per una parte, aveva provveduto a incorporare completamente e quindi ad abrogare (art. 3, co. 2, che modifica l'art. 42, co. 5). Viene aggiunta una «e» nel titolo del Capo IX, a collegamento linguistico tra le «dimissioni» e il «diritto al rientro» (art. 4, co. 1, che modifica la rubrica del Capo IX). Viene aggiunta una precisazione che specifica che il divieto di collocare in mobilità la lavoratrice durante il periodo protetto non riguarda il caso di cessazione dell'attività dell'azienda, effettuando un miglior coordinamento interno tra la lett. b) del co. 3 e il co. 4 (art. 4, co. 2, che modifica l'art. 54, co. 4). Viene modificato il richiamo diretto alle «collaborazioni coordinate e continuative» con un più indiretto riferimento alle «lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335», che, in precedenza, era inserito come rinvio interno (art. 5, co. 2, che modifica la rubrica dell'art. 64). Viene modificato il richiamo, ormai superato, alle casse di previdenza e assistenza con un più adeguato ri-

chiamo agli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza (art. 7, co. 1, che modifica l'art. 70, co. 1, ma anche art. 7, co. 2, lett. a) e c), co. 3 e 4, che modificano l'art. 71, co. 1 e co. 4, e l'art. 72, co. 2 e l'art. 73, co. 2). Ne consegue anche la modificazione dell'all. D, che contiene l'elenco delle casse e degli enti (art. 10, che sostituisce l'allegato D del testo unico).

### Correzioni sostanziali

È tale quella che effettua il doveroso richiamo alla disciplina che prevede le modalità di corresponsione dell'indennità di maternità e che fa riferimento ai criteri applicati nel caso di prestazioni di malattia. Tale richiamo risolve alcune problematiche non secondarie, come ad esempio quelle che riguardano la determinazione delle giornate da indennizzare (art. 2, co. 3, che modifica l'art. 22, co. 2). È tale quella che inserisce nell'articolo dedicato al «diritto al rientro e alla conservazione del posto» una disposizione in materia di sanzioni (art. 4, co. 3, che aggiunge il comma 4-bis all'art. 56). È aggiunto il richiamo al trattamento previdenziale, oltre al trattamento economico, per le lavoratrici autonome. Per queste lavoratrici l'articolo del testo unico faceva riferimento al solo trattamento economico con un rinvio all'art. 32. Se ne poteva derivare l'esclusione dal trattamento previdenziale, previsto per le lavoratrici dipendenti all'art. 35. In realtà, l'art. 35 rinvia anche all'art. 34, nel senso che riconosce l'accredito figurativo ai periodi per i quali è previsto il trattamento economico, indicati dall'art. 32. Però, il passaggio interpretativo in questo senso non pareva del tutto tranquillo, visto il limitato richiamo letterale (art. 6, co. 1, lett. a), che modifica l'art. 69, co. 1). Nella stessa disposizione mancava il riferimento alle adozioni e agli affidi. Ora il decreto corretti-

vo aggiunge una disposizione apposita: «le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari» (art. 6, co. 1, lett. b), che aggiunge un comma 1-bis all'art. 69, co. 1). Viene aggiunto il riferimento al Capo X, dedicato alle «disposizioni speciali», in cui sono effettivamente previste ipotesi di diritto all'indennità di maternità che farebbero venir meno il diritto a percepire quella prevista per le lavoratrici autonome (art. 7, co. 2, lett. b) che modifica l'art. 72, co. 2). Viene modificato il richiamo alla complessa operazione di fiscalizzazione degli oneri di maternità, che ha comportato la riduzione della contribuzione dovuta (art. 8, che sostituisce l'art. 83, co. 2 e 3).

### Correzioni da aggiornamento

È tale l'inserimento del richiamo al decreto interministeriale 4 aprile 2002, che ha nel frattempo dettato regole in materia di maternità delle collaboratrici coordinate e continuative (art. 5, co. 2, lett. b), che aggiunge un periodo all'art. 64, co. 2). Sono in parte di aggiornamento e in parte di correzione di errori le modifiche apportate agli articoli 85 e 86, dedicati alle «disposizioni in vigore» e alle «disposizioni abrogate». Si deve particolarmente segnalare un punto: quello in cui si interviene a limitare l'effetto abrogativo che era stato operato con riferimento agli articoli 17 e 18, legge 53/2000 e che si ripercuoteva non solo sui congedi disciplinati dal testo unico, ma anche - e ingiustificatamente - sui congedi formativi. È ora chiarito che l'abrogazione è solo parziale e quindi che «le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 53/2000, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente testo unico» (art. 9, co. 2, lett. b), che inserisce il co. 3-bis all'art. 86).

DLGS 23 APRILE 2003, N. 115  
(G.U. 27 MAGGIO 2003, N. 121)

**Oggetto:** Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;  
Visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità;  
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;  
Visto in particolare, l'articolo 15, comma 3, della citata legge n. 53 del 2000, come modificato dall'articolo 54 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede la possibilità di emanare entro due anni dalla data di entrata in vigore del testo unico disposizioni correttive del medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della delega;  
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 marzo 2003;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 marzo 2003;  
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2003;  
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le pari opportunità, di concerto con i Ministri della salute e per la funzione pubblica;

Emana

il seguente decreto legislativo:

#### Articolo 1

##### Modifiche al Capo I

1. All'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, approvato con decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, di seguito denominato:

«Testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole: «determinato o» sono

inserite le seguenti: «utilizzare personale con contratto»;

b) al comma 2 dopo le parole: «determinato e» è inserita la seguente: «l'utilizzazione».

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Riportiamo il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 151 del 2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«Art. 4 (Sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo). - 1. In sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori assenti dal lavoro, in virtù delle disposizioni del presente Testo unico, il datore di lavoro può assumere personale con contratto a tempo determinato o *utilizzare personale con contratto* temporaneo, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230, e dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, e con l'osservanza delle disposizioni delle leggi medesime.

2. L'assunzione di personale a tempo determinato e *l'utilizzazione* di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo ai sensi del presente Testo unico può avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

3. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Quando la sostituzione avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

4. Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

5. Nelle aziende in cui operano lavoratrici autonome di cui al Capo XI, è possibile procedere, in caso di maternità delle suddette lavoratrici, e comunque entro il primo anno di età del bambino o nel primo anno di accoglienza del minore adottato o in affidamento, all'assunzione di personale a tempo determinato e di personale temporaneo, per un periodo massimo di dodici mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma 3.».

**Articolo 2***Modifiche al Capo III*

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 16 del Testo unico dopo le parole: «dopo il parto» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto all'articolo 20».
2. Al comma 2 dell'articolo 17 del Testo unico dopo le parole: «dell'articolo 16,» sono inserite le seguenti: «o fino ai periodi di astensione di cui all'articolo 7, comma 6, e all'articolo 12, comma 2,».
3. All'articolo 22 del Testo unico il comma 2 è sostituito con il seguente: «2. L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.».

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Riportiamo il testo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«1. È vietato adibire al lavoro le donne:

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20;
- d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.».

Riportiamo il testo dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«2. Il servizio ispettivo del Ministero del lavoro può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del Servizio sanitario nazionale, ai sensi degli articoli 2 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'interdizione dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo di astensione di cui alla lettera a), comma 1, dell'art. 16, o fino ai periodi di astensione di cui all'art. 7, comma 6, e all'art. 12, comma 2, per uno o più periodi, la cui durata sarà determinata dal servizio stesso, per i seguenti motivi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si

presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza;

b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;

c) quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 12.».

Riportiamo il testo dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«Art. 22 (Trattamento economico e normativo) (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 6, 8 e 15, commi 1 e 5; legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 3, comma 2; decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, commi 4 e 5). - 1. Le lavoratrici hanno diritto ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità, anche in attuazione degli articoli 7, comma 6, e 12, comma 2.

2. *L'indennità di maternità, comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia, è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con gli stessi criteri previsti per l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie.*

3. I periodi di congedo di maternità devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie.

4. I medesimi periodi non si computano ai fini del raggiungimento dei limiti di permanenza nelle liste di mobilità di cui all'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, fermi restando i limiti temporali di fruizione dell'indennità di mobilità. I medesimi periodi si computano ai fini del raggiungimento del limite minimo di sei mesi di lavoro effettivamente prestato per poter beneficiare dell'indennità di mobilità.

5. Gli stessi periodi sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

6. Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla lavoratrice ad altro titolo non vanno godute contemporaneamente ai periodi di congedo di maternità.

7. Non viene cancellata dalla lista di mobilità ai sensi dell'art. 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, la lavoratrice che, in periodo di congedo di maternità, rifiuta l'offerta di lavoro, di impiego in opere o servizi di pubblica utilità, ovvero l'avviamento a corsi di formazione professionale.

**Articolo 3***Modifiche al Capo VI*

1. La rubrica del Capo VI del Testo unico è sostituita dal seguente: «Riposi, permessi e congedi».
2. Al comma 5 dell'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al primo periodo le parole: «all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente Testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,»;
  - b) all'ultimo periodo le parole: «all'articolo 33» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 33, comma 1, del presente Testo unico e all'articolo 33, commi 2 e 3,».

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Riportiamo il testo dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«5. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente Testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo dicui al comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di

maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori non può superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del presente testo unico e all'art. 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo.».

**Articolo 4***Modifiche al Capo IX*

1. Alla rubrica del Capo IX, dopo la parola: «dimissioni» è inserita la seguente: «e».
2. Al comma 4 dell'articolo 54 del Testo unico dopo le parole: «e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 56 del Testo unico è inserito il seguente:
 

«4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Riportiamo il testo dell'articolo 54, comma 4, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«4. Durante il periodo nel quale opera il divieto di licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività dell'azienda o del reparto cui essa è addetta, sempreché il reparto stesso abbia autonomia funzionale. La lavoratrice non può altresì essere collocata in mobilità a seguito di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, *salva l'ipotesi di collocamento in mobilità a seguito della cessazione dell'attività dell'azienda di cui al comma 3, lettera b),».*

Riportiamo il testo dell'articolo 56 del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«Art. 56 (Diritto al rientro e alla conservazione del posto). - 1. Al termine dei periodi di divieto di lavoro previsti dal Capo II e III, la lavora-

trici hanno diritto di conservare il posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinunciino, di rientrare nella stessa unità produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo di gravidanza o in altra ubicata nel medesimo comune, e di permanervi fino al compimento di un anno di età del bambino; hanno altresì diritto di essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al lavoratore al rientro al lavoro dopo la fruizione del congedo di paternità.

3. Negli altri casi di congedo, di permesso o di riposo disciplinati dal presente Testo unico, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro e, salvo che espressamente vi rinunciino, al rientro nella stessa unità produttiva ove erano occupati al momento della richiesta, o in altra ubicata nel medesimo comune; hanno altresì diritto di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a mansioni equivalenti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino a un anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

*4-bis. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo è punita con la sanzione amministrativa di cui all'art. 54, comma 8. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.»*

### Articolo 5

#### Modifiche al Capo X

1. Al comma 1 dell'articolo 57 del Testo unico dopo le parole: «n. 230, o» è inserita la seguente: «utilizzati».

2. All'articolo 64 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica dell'articolo 64 è sostituita dalla seguente:

«Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335»;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze, del 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002.».

### RIFERIMENTI NORMATIVI

Riportiamo il testo dell'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«1. Ferma restando la titolarità del diritto ai congedi di cui al presente Testo unico, alle lavoratrici e ai lavoratori assunti dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, o *utilizzati* con contratto di lavoro temporaneo, di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, spetta il trattamento economico pari all'indennità prevista dal presente Testo unico per i congedi di maternità, di paternità e parentali, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore.».

Riportiamo il testo dell'articolo 64 del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«Art. 64 (*Lavoratrici iscritte alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335*). - 1. In materia di tutela della maternità, alle lavoratrici di cui all'art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, si applicano le disposizioni di cui al comma 16 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Ai sensi del comma 12 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la tutela della maternità prevista dalla disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, avviene nelle forme e con le modalità previste per il lavoro dipendente. *A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito contributivo. Fino ad eventuali modifiche apportate con il predetto provvedimento, si applica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 4 aprile 2002.».*

### Articolo 6

#### Modifiche al Capo XI

1. All'articolo 69 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «compreso il relativo trattamento economico» sono sostituite dalle seguenti: «compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'articolo 35»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Riportiamo il testo dell'articolo 69 del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«Art. 69 (Congedo parentale). - 1. Alle lavoratrici di cui al presente Capo, madri di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio è esteso il diritto al congedo parentale di cui all'art. 32, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale di cui all'art. 35, limitatamente ad un periodo di tre mesi, entro il primo anno di vita del bambino.

1-bis. - Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.».

**Articolo 7***Modifiche al Capo XII*

1. Al comma 1 dell'articolo 70 del Testo unico le parole: «a una cassa di previdenza e assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza».

2. All'articolo 71 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «dalla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti»;

b) al comma 2 le parole: «Capo III e al Capo XI», sono sostituite dalle seguenti: «Capo III, al Capo X e al Capo XI»;

c) al comma 4 le parole: «Le competenti casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».

3. Al comma 2 dell'articolo 72 del Testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».

4. Al comma 2 dell'articolo 73 del Testo unico le parole: «alla competente cassa di previdenza e assistenza per i liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti».

## RIFERIMENTI NORMATIVI

Riportiamo il testo dell'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un'indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.».

Riportiamo il testo dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«Art. 71 (Termini e modalità della domanda). - 1. L'indennità di cui all'art. 70 è corrisposta, indipendentemente dall'effettiva astensione dall'attività dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall'interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI.

3. L'indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.

4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.».

Riportiamo il testo dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«2. La domanda, in carta libera deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'ingresso del bambino e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l'inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro

titolo e la data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.».

Riportiamo il testo dell'articolo 73, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla Usl che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell'avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell'interruzione della gravidanza.».

### Articolo 8

#### Modifiche al Capo XV

1. All'articolo 83 del Testo unico i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'articolo 78, per gli enti comunque denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.

3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.».

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Riportiamo il testo dell'articolo 83 del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«Art. 83 (Oneri derivanti dal trattamento di maternità delle libere professioniste). - 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il contributo è annualmente rivalutato con lo stesso indice di aumento dei contributi dovuti in misura fissa di cui all'art. 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive modificazioni.

2. A seguito della riduzione degli oneri di maternità di cui all'art. 78, per gli enti comun-

que denominati che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, la ridefinizione dei contributi dovuti dagli iscritti ai fini del trattamento di maternità avviene mediante delibera degli enti medesimi, approvata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con gli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza sul relativo ente.

3. Ai fini dell'approvazione della delibera di cui al comma 2, gli enti presentano ai Ministeri vigilanti idonea documentazione che attesti la situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni erogate.».

### Articolo 9

#### Modifiche al Capo XVI

1. All'articolo 85 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 la lettera k) è sostituita dalla seguente: «k) il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;»;

b) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «r-bis) il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452, e successive modificazioni.».

2. All'articolo 86 del Testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera t) del comma 2 le parole: «e gli articoli 14, 17 e 18» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 14»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente Testo unico.».

#### RIFERIMENTI NORMATIVI

Riportiamo il testo dell'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«2. Restano in vigore, in particolare, le seguenti disposizioni regolamentari:

a) il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403;

b) il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026, ad eccezione degli articoli 1, 11 e 21;

c) il comma 4 dell'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

d) il comma 2, dell'art. 20-*quinquies* e il comma 2 dell'art. 25-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;

e) il decreto 2 giugno 1982 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;  
 f) il decreto 23 maggio 1991 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;  
 g) l'art. 14 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1994, n. 439, fino al momento della sua abrogazione così come prevista dalla lettera c) del comma 1, dell'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287;  
 h) il decreto 6 marzo 1995 del Ministro della sanità;  
 i) il comma 4 dell'art. 8 e il comma 3 dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;  
 j) il comma 2 dell'art. 7 del decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;  
 k) *il decreto Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002;*  
 l) il comma 1 dell'art. 1 del decreto 10 settembre 1998 del Ministro della sanità;  
 m) gli articoli 1 e 3 del decreto 12 febbraio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;  
 n) il comma 2 dell'art. 6 del decreto 30 aprile 1999, n. 224 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica;  
 o) il decreto 4 agosto 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;  
 p) il comma 6 dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;  
 q) il decreto 20 dicembre 1999, n. 553 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;  
 r) il decreto 24 aprile 2000 del Ministro della sanità.

*r-bis) Il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 e successive modificazioni.*».

Riportiamo il testo dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dal decreto in oggetto:

«Art. 86 (Disposizioni abrogate). - 1. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

- a) gli articoli 18 e 19 della legge 26 aprile 1934, n. 653;  
 b) la legge 26 agosto 1950, n. 860.  
 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico, sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni legislative:  
 a) la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni;  
 b) il comma 2 dell'art. 3; i commi 1 e 2, lettere a) e b), dell'art. 5; gli articoli 6, 6-bis, 6-ter e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903;

c) la lettera n) del comma 3 dell'art. 31 e l'art. 39-*quater* della legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché le parole e gli articoli 6 e 7 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, si applicano anche agli affidatari di cui al comma precedente del comma 1 dell'art. 80 della legge 4 maggio 1983, n. 184;

d) il comma 4 dell'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

e) la legge 29 dicembre 1987, n. 546;

f) l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 6 maggio 1994, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1994, n. 433;

g) la legge 11 dicembre 1990, n. 379;

h) l'art. 8 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166;

i) il comma 1 dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

j) commi 1 e 3 dell'art. 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

k) i commi 3, 4 e 5 dell'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

l) il comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 9 settembre 1994, n. 566;

m) l'art. 69 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230;

n) l'art. 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

o) il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645;

p) il comma 15 dell'art. 8 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468;

q) l'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come modificato dagli articoli 50 e 63 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

r) i commi 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

s) i commi 2 e 3 dell'art. 4 e i commi 2 e 3 dell'art. 5 del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24;

t) il comma 5 dell'art. 3, il comma 4-*bis* dell'art. 4 e l'art. 10 e i commi 2 e 3 dell'art. 12, salvo quanto previsto dalla lettera *dd*) dell'art. 85 del presente Testo unico, e l'art. 14 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

u) i commi 10 e 11 dell'art. 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. Dalla data di entrata in vigore del presente Testo unico, sono abrogate le seguenti disposizioni regolamentari:

- a) gli articoli 1, 11 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.

3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 della legge 8 marzo 2000, n. 53, non si applicano con riferimento ai congedi disciplinati dal presente Testo unico.».

### Articolo 10

#### Modifiche all'allegato D

1. L'allegato D del Testo unico è sostituito dal seguente:

«Allegato D - Elenco degli enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti.

1. Cassa nazionale del notariato.
2. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense.
3. Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti.
4. Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari.
5. Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici.
6. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti.
7. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti.
8. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

9. Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

10. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro.

11. Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi.

12. Ente di previdenza dei periti industriali.

13. Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi.

14. Cassa di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia.

15. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale.

16. Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «G. Amendola», limitatamente alla gestione separata per i giornalisti professionisti.

17. Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura, limitatamente alle gestioni separate dei periti agrari e degli agrotecnici.».

### Articolo 11

#### Entrata in vigore

1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

# I nuovi congedi

Lavoro



a cura di

**Riccardo Del Punta - Donata Gottardi**

Il libro commenta autorevolmente i congedi introdotti dalla legge n. 53 dell'8 marzo 2000, successivamente riordinati nel Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità emanato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. L'analisi condotta dagli Autori prende in considerazione le origini comunitarie della disciplina e il dibattito via via svolto dalla dottrina più significativa ma anche la giurisprudenza.

A conclusione dell'opera, l'appendice di legislazione e prassi contiene i principali atti normativi emanati in materia e le più significative circolari dell'INPS, tra cui le recenti n. 103 dell'11 maggio 2001 (contenente i modd. MAT e AST.FAC aggiornati) e n. 138 del 10 luglio 2001 (contenente i modd. HAND 4 e 5).

**Pagg. 432 - C 28,40**

Per ulteriori informazioni:  
tel. 02.458.7010

Il Sole  
**24 ORE**

www.guidaalavoro.ilssole24ore.com